



CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LAZIO

INVITO A FORNIRE DEDUZIONI

(art. 67 del D. lgs. 26 agosto 2016 n. 174 - Codice di giustizia contabile)

Il Vice Procuratore

- letti gli atti dell'istruttoria n. I00169/2020, relativo ai danni patiti dalla Regione Lazio per l'incauto affidamento della fornitura di mascherine alla società ECO.TECH S.r.l e l'omessa denuncia della sottrazione degli importi versati (prot. n. 224156 del 06/07/2016);
- rilevato che, allo stato degli atti, sussiste danno erariale nella misura di € **11.776.662,20** salve variazioni in aumento o in diminuzione;
- ritenuto che la responsabilità amministrativa-contabile può ascrivarsi nei confronti di:

NICOLA ZINGARETTI, nato l'11.10.1965 a Roma, residente in [REDACTED]

CARMELO TULUMELLO, nato il 17.04.1972 a Rieti, residente in [REDACTED]

FATTO

All'inizio del mese di aprile 2020 si sono diffuse sui media nazionali allarmanti notizie circa una truffa in cui sarebbe incorsa la Regione Lazio con un incauto affidamento per l'acquisto di 9,5 milioni di mascherine ffp2, ffp3 e chirurgiche (8 aprile 2020: Il Fatto Quotidiano "*Virus, la Regione Lazio spende 35,9 milioni per avere una maxi-fornitura di mascherine entro il 18 marzo. Ma ad oggi non è arrivato nulla*").

La ricostruzione della fattispecie deve partire dalla semplificazione ed esenzione di responsabilità contabile ed amministrativa introdotta nell'ordinamento pochissimi giorni prima l'incauto affidamento, in quanto ne ha costituito la cornice operativa.

L'incauto affidamento della fornitura è avvenuto in applicazione di una normativa (DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14, poi non convertito) emanata per fronteggiare la pandemia e che prevedeva particolari esenzioni dalla responsabilità amministrativa e contabile per l'acquisizione di dispositivi medici.

Il DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14, infatti, stabiliva al comma 3 dell'art. 11 ("Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici"): *"In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti.*

" Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione..."

Pochi giorni dopo il citato decreto-legge che riduceva sensibilmente la responsabilità dei funzionari pubblici per i contratti di acquisto, lasciandola solo nel caso che fosse **"accertato il dolo del funzionario"**, l'amministrazione regionale ha provveduto a ingentissimi e, come vedremo, affrettati acquisti di mascherine facciali allo scopo dichiarato di fronteggiare l'emergenza Covid 19.

Gli acquisti sono stati effettuati senza gara e senza confronto con altri operatori.

Oltre a non pubblicare un bando, si è omesso anche di selezionare l'appaltatore attraverso «l'invito di almeno 5 operatori individuati sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni» (Mepa)

Si è ritenuta la sussistenza, per le specifiche esigenze del personale medico della Regione Lazio, delle condizioni per le procedure di cui agli artt. 63 , comma 2, lettera c (uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara) e art 163 , commi 6 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D.L.gs. n. 50/2016, per diversi milioni di mascherine.

In particolare, risulta aver prodotto un rilevante danno erariale l'acquisto di 9,5 milioni di mascherine chirurgiche, ffp2 e ffp3 per l'importo di € **35.819.200,00** con una società, la Eco tech srl, che risultava essere di dimensioni ridotte, priva del tutto di esperienza nel settore di dispositivi medicali, nonostante gli importi fossero ingenti e i prezzi applicati risultassero peggiori di quelli offerti da altri soggetti.

La ECO.TECH S.rl è stata scelta per l'ingente fornitura pur avendo un capitale sociale di soli € 10.000,00 e risultando avere come oggetto sociale: *“il commercio di prodotti non alimentari; la produzione e il commercio all'ingrosso e al minuto di materiale elettrico vario, articoli per l'illuminazione, copri illuminanti”*.

La società, tra l'altro, prima di ricevere l'ingente anticipo, non ha offerto alcuna polizza assicurativa o garanzia fideiussoria nonostante la dimensione dei versamenti ricevuti.

Le caratteristiche della società prescelta non hanno frenato l'amministrazione regionale dal riconoscere l'immediato versamento all'affidataria dell'ingente importo di € 14.680.000,00, quale anticipo per la futura consegna dei dispositivi medici.

In base alle competenze della Regione Lazio, le forniture avrebbero dovuto essere bandite dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti.

Invece, gli affidamenti sono stati effettuati dall'Agenzia Regionale di Protezione civile, in quanto con D.P.G.R. Lazio 5 marzo 2020, n. T00055, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha previsto che per le attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi legati all'emergenza Covid-19, al posto della consueta Direzione Regionale Centrale Acquisti, avrebbe dovuto operare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) e la Direzione Regionale Salute.

Il Soggetto attuatore rimeneva comunque il Presidente della Regione che istituiva apposita unità di crisi per l'emergenza covid, composta dal capo di gabinetto, dal segretario generale della Regione e dalle principali Direzioni e Agenzie della Regione medesima.

Dunque, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile Lazio ha dovuto svolgere specifiche attività contrattuali, in via straordinaria rispetto alle competenze ad essa attribuite e alle quali era abituata, per specifica disposizione e scelta gestionale del Presidente della Regione.

IL DETTAGLIO DEGLI AFFIDAMENTI

L'acquisto dei 9,5 milioni di mascherine è stato frazionato, a dire il vero, senza che emerga alcuna evidente ragione giustificativa, in tre affidamenti, tutti rivolti alla ECO.TECH. S.r.l., e con caratteristiche similari (termini brevissimi per la spedizione certificata e consegna merce, assenza di verifica dell'idoneità dell'affidatario, ingente pagamento di un anticipo). Si riportano di seguito gli estremi e i caratteri principali dei tre affidamenti effettuati dalla Regione Lazio:

Primo Affidamento (Determinazione n. G02801)

Con Determinazione n. G02801 del 16.03.2020, a firma del Dott. Carmelo TULUMELLO, l'ARPC Lazio, affidava a ECO.TECH. S.r.l., a seguito dello scarno preventivo del 15.03.2020 (prot. 0224107), la fornitura di:

- 1.500.000 mascherine FFP2 al costo unitario di euro **4,39** (compresa IVA);
 - 1.000.000 mascherine FFP3 al costo unitario di euro **4,76** (compresa IVA),
- per un ammontare totale complessivo di euro 11.346.000,00 (IVA inclusa al 22%).

In sintesi, venivano concordati:

- pagamento anticipato all'accettazione dell'ordine di euro 4.650.000,00 (oltre Iva), pari al 50% del valore dell'intera fornitura;
- spedizione della fornitura entro il **18 marzo 2020**, corredata da relativa documentazione comprovante l'approntamento e l'invio;
- consegna della merce, a più riprese, da concludere entro il 30.03.2020;
- penale di euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine essenziale e risoluzione contrattuale unilaterale della Stazione Appaltante, in caso di ritardo superiore a giorni 5.

Alla luce delle condizioni contrattuali previste, l'ARPC Lazio effettuava, in data 16.03.2020, per il tramite del Tesoriere della Regione Lazio, il pagamento anticipato dell'acconto pattuito per l'importo totale di euro 4.650.000,00 (oltre IVA al 22%).

Secondo affidamento (Determinazione n. G02802).

Con Determinazione n. G02802 del 16.03.2020, a firma del Dott. Carmelo TULUMELLO, l'ARPC Lazio affidava a ECO.TECH. S.r.l., a seguito di preventivo (prot. 0226378) e conferma d'ordine (prot. 0226595), datati 16.03.2020, la fornitura di:

- 1.000.000 mascherine FFP2 al costo unitario di euro **4,39** (compresa IVA);

- 1.000.000 mascherine FFP3 al costo unitario di euro **4,76** (compresa IVA),
 - 2.000.000 mascherine triplo strato al costo di euro **0,71** (compresa IVA);
- per un ammontare totale complessivo di euro 10.565.200,00 (IVA inclusa al 22%).

In sintesi, venivano concordati:

- pagamento anticipato all'accettazione dell'ordine di euro 4.330.000,00 (oltre Iva), pari al 50% del valore dell'intera fornitura;
- spedizione della fornitura entro il **23 marzo 2020**, corredata da relativa documentazione comprovante l'approntamento e l'invio;
- consegna della merce, a più riprese, da concludere entro il 06.04.2020;
- penale di euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine essenziale (06.04.2020) e risoluzione contrattuale unilaterale della Stazione Appaltante in caso di ritardo superiore a giorni 5.

Alla luce delle condizioni contrattuali previste, l'ARPC Lazio effettuava, in data 16.03.2020, per il tramite del Tesoriere della Regione Lazio, il pagamento anticipato dell'acconto pattuito per l'importo totale di euro 4.330.000,00, (oltre IVA al 22% pari ad euro 952.600,00).

Terzo affidamento (Determinazione n. G03089)

Con Determinazione n. G03089 del 20.03.2020, a firma del Dott. Carmelo TULUMELLO, l'ARPC Lazio affidava a ECO.TECH. S.r.l., a seguito di disponibilità di dispositivi manifestata da quest'ultima e conferma d'ordine datata 20.03.2020 (prot. 0236483), la fornitura di:

- 1.000.000 mascherine FFP2 al costo unitario di euro **4,39** (compresa IVA);
 - 2.000.000 mascherine FFP3 al costo unitario di euro **4,76** (compresa IVA),
- per un ammontare totale complessivo di euro 13.908.000,00 (IVA inclusa al 22%).

In sintesi, venivano concordati:

- pagamento anticipato all'accettazione dell'ordine di euro 5.700.000,00, pari al 50% del valore dell'intera fornitura;
- consegna della merce entro il **23.03.2020**;

o penale di euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine essenziale (23.03.2020) e risoluzione contrattuale unilaterale della Stazione Appaltante in caso di ritardo superiore a giorni 5.

Alla luce delle condizioni contrattuali previste, la Regione Lazio effettuava, **in data 20.03.2020**, per il tramite del Tesoriere della Regione Lazio, il pagamento anticipato dell'acconto pattuito per l'importo totale di euro 5.700.000,00 (oltre IVA al 22% pari a euro 1.254.000,00).

IL MANCATO ADEMPIMENTO DA PARTE DI ECOTECH SRL E LA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

Come visto, la Regione Lazio effettuava con puntualissima solerzia il pagamento immediato del 50% dell'importo dei 3 contratti, per il rilevante complessivo importo di € **14.680.000,00** (4.650.000,00 + 4.330.000,00 + 5.700.000,00).

Nonostante l'avvenuto ingente pagamento dell'anticipo, la ECO. TECH S.r.l. non eseguiva alcuna fornitura.

La spedizione di tutta la merce con invio della documentazione avrebbe essere effettuata tra il 18 e il 23 marzo, mentre le consegne avrebbero dovuto avvenire in gran parte (7 milioni di 9,5 milioni di mascherine) entro il termine essenziale del 23 marzo 2020.

I termini di esecuzione risultavano estremamente brevi (addirittura non compatibili con il tempo effettivo di sdoganamento della merce in base a quanto dichiarato da altri imprenditori alla Guardia di Finanza).

L'inadempimento emergeva quindi nella sua evidenza nel giro di pochissimi giorni, cioè già dal 18 marzo, quando non perveniva la documentazione attestante la spedizione di milioni di mascherine e alla scadenza dei termini essenziali di consegna dei materiali, a partire, quindi dal 23.03.2020.

Alla mancata consegna delle mascherine seguiva la constatazione della totale assenza di giustificazioni plausibili da parte della società affidataria della procedura e percettrice dei 14,68 milioni di euro già versati.

In data **27.03.2020**, l'ARPC Lazio inviava alla ECO.TECH. una "diffida ad adempiere" entro e non oltre la data del 27.03.2020 avvertendo che, in caso di omesso adempimento,

l'Agenzia avrebbe proceduto all'immediata risoluzione del contratto e al recupero dell'acconto versato. La ECO.TECH Srl non aveva eseguito, fino a quel momento, nessuna consegna nei termini né aveva fornito alcuna comunicazione, né ufficiale né per le vie brevi, circa l'effettiva realizzazione e data di consegna della fornitura "*in spregio alle più elementari regole di buona fede e ordinaria diligenza dell'obbligato*" (come riportato anche nel testo della diffida in esame).

In data **29.03.2020**, con Determinazione n. G03411 a firma del dott. Carmelo TULUMELLO, veniva disposta la risoluzione del contratto di cui alla Determinazione n. G03089 del 20.03.2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'art 108 del D.lgs. 50/2016, con la formale intimazione alla ECO.TECH S.r.l. di restituire l'acconto, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento.

In data 02.04.2020, con Determinazione G03714 a firma del dott. Carmelo TULUMELLO, veniva disposta la risoluzione del contratto di cui alla conferma d'ordine prot. n. 226582 del 16.03.2020, intimando alla ECO.TECH S.r.l. la restituzione dell'importo di euro 4.650.000,00, versato alla stessa quale acconto, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento, considerando anche che "*...in conseguenza di detta mancata fornitura, l'Agenzia ha dovuto determinarsi nel procedere alla urgente richiesta di prodotti analoghi sul mercato al fine di soddisfare le urgentissime esigenze dei presidi ospedalieri del Lazio, per ordinare un quantitativo analogo di mascherine FFP2 e FFP3...*".

In relazione all'affidamento di cui alla Determinazione n. G02802 del 16.03.2020, l'ARPC procedeva a due diffide ad adempiere in data 27.03.2020 e in data 29.03.2020.

L'INTERVENTO PUBBLICO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE A DIFESA DELLA FORNITURA NONOSTANTE L'INADEMPIMENTO, E L'ILLEGITTIMA "NOVAZIONE" DEI CONTRATTI

Dopo le diffide ad adempiere del 27.3.2022 e le Determine di risoluzione dei contratti (29.3.2022 e 2.4.2020) scoppiava una vibrante polemica in Consiglio regionale sullo sperpero di denaro e la scarsa trasparenza nelle acquisizioni di mascherine.

Le interrogazioni depositate da consiglieri regionali e indirizzate al Presidente della Regione (es interrogazione scritta n. 609 del 7 aprile 2020), chiedevano di conoscere i criteri con i

quali era stata scelta l'inadempiente società affidataria e richiamavano l'attenzione sulla necessità di denunciare l'accaduto alle autorità competenti.

La polemica acquisiva ampia risonanza sui media, non solo a livello regionale. Si occupavano dello sperpero di risorse pubbliche sia giornali di livello nazionale, sia trasmissioni televisive trasmesse sui primari canali nazionali, quali "le Iene" (con vari servizi di lunga durata dedicati, tra l'altro, all'inconsistenza della ECO.TECH. S.r.l., per una fornitura di 35,8 milioni di euro).

Di fronte alla polemica politica e giornalistica, l'amministrazione regionale assumeva linee di comportamento contraddittorie e diametralmente opposte a quanto fatto sino a quel momento, in coincidenza cronologica con il coinvolgimento politico e mediatico del Presidente Zingaretti.

Nonostante la risoluzione dei contratti e la pubblica dichiarazione di Tulumello in atti amministrativi con rilevanza esterna dell'accertata inaffidabilità dell'ECO.TECH. S.r.l., e del conclamato inadempimento, la Regione decideva di stipulare nuovi contratti con la medesima ditta, seppur inaffidabile, inadempiente e che aveva già incamerato i 14,68 milioni di euro, senza poi restituirli.

Venivano così attribuiti nuovi termini per la spedizione e consegna dei 9,5 milioni di mascherine, anche se i prezzi che erano stati previsti in ragione di consegne rapidissime (in pochissimi giorni e non in un mese), rimanevano i medesimi.

Con una nota pubblicata, tra l'altro anche sulla propria pagina Facebook e riportata, a più riprese, da diversi organi di stampa come comunicato stampa ufficiale, (cfr vari articoli), il Presidente della Regione Lazio, rivendicava in data 11 aprile, di aver fatto bene a non aver ascoltato i consiglieri regionali che avevano chiesto di procedere al recupero dell'anticipo versato alla ECO.TECH. S.r.l., inadempiente, dichiarandosi fiducioso su un adempimento tardivo ma pieno della società affidataria.

Scrivendo infatti il Presidente della Regione in una nota "*Come abbiamo sempre detto non esisteva alcuna truffa. Da giorni cerchiamo di spiegarlo, si è trattato semplicemente di un ritardo nella consegna.... Se la Regione avesse ascoltato alcuni esponenti del centrodestra che chiedevano il recupero immediato dell'anticipo, oggi nel Lazio sarebbero mancate 800mila mascherine da distribuire ai nostri operatori sanitari e nei prossimi giorni*

infermieri e medici avrebbero dovuto rinunciare a ben 7mln di mascherine. Invece, come è stato più volte spiegato, dopo le rassicurazioni dell'azienda e la polizza assicurativa sulla caparra, si è scelto responsabilmente di aspettare qualche giorno, certi che l'impegno sarebbe stato mantenuto, perché la priorità della Regione rimane la salute dei nostri operatori sanitari.

Ci teniamo a ribadire: nessuna truffa ma solo una bufala che strumentalmente è stata utilizzata per infangare l'operato della Giunta regionale.”

Il Presidente della Regione rivendicava, quindi, la scelta di non aver proceduto al “recupero immediato dell’anticipo” e di aver promosso la continuazione del rapporto di fornitura con la società sino ad allora inadempiente.

E così, dopo aver risolto due contratti su tre e aver inviato due diffide ad adempiere per il terzo contratto di affidamento, dichiarando per iscritto nei provvedimenti che la ECO.TECH. S.r.l. era società inaffidabile, l’amministrazione regionale, in concomitanza con il citato intervento del Presidente, ha cambiato drasticamente linea di condotta e ha deciso di “proseguire” il rapporto di fornitura con la ECO.TECH. S.r.l., nonostante i 14,68 milioni di euro trattenuti ingiustificatamente dalla piccola S.r.l.

Per proseguire il rapporto di fornitura, la Regione ha annullato in autotutela le risoluzioni promuovendo una cd “novazione” dei contratti già risolti, anche se non venivano realizzate modifiche né soggettive né oggettive dei contratti che giustificassero *l’animus novandi* e l’operazione posta in essere.

Inoltre, con determinazioni G04136 e G04138 del 10.4.2020 la Regione disponeva “l’annullamento in autotutela” delle determinazioni che avevano risolto i contratti, nonostante non emergesse alcuna illegittimità delle richiamate risoluzioni contrattuali, che risultavano saldamente motivate con il macroscopico inadempimento della. ECO.TECH. S.r.l..

La sorprendente nuova posizione assunta dall’amministrazione regionale di fronte al grave inadempimento della società affidataria e percettrice dell’anticipo di 14,68 milioni di euro, oltre alle problematiche di diritto, trovava giustificazione nel merito in due circostanze rivelatesi poi del tutto **inidonee e false**.

La decisione della Regione di siglare nuovi accordi con ECO.TECH. S.r.l., definiti “novazione”, si basava infatti sulle seguenti novità:

1) la società affidataria si dichiarava disposta a rilasciare una garanzia fideiussoria, tramite due polizze ex art 35 comma 18 ex D.lgs 50/2016; tali polizze, come vedremo in seguito, erano in realtà garanzie irregolari e illegittime, non idonee in alcun modo a ridurre i rischi per la Regione;

2) la società ECO.TECH forniva una certificazione, poi rivelatasi anch'essa grossolanamente falsa, circa la presenza delle mascherine, stoccate e pronte per l'invio, nell'aeroporto di Shanghai.

La Regione Lazio, quindi, con due nuove determinine (la n. G04136 e la n. G04138) decideva di annullare le precedenti determinine di risoluzione dei contratti di affidamento della fornitura mascherine con ECO.TECH. S.r.l. e “di novare il contratto di cui alla propria determinazione ...in conformità allo schema di accordo novativo allegato..”

Gli accordi “novativi” firmati con la società ECO.TECH. S.r.l, entrambi datati 10.04.2020, a cui le Determinazioni fanno riferimento, stabilivano in sintesi che:

- *"la fornitura verrà eseguita con diverse consegne che, comunque, dovranno essere ultimate entro il 17.04.2020;"*

- *"la ECO. TECH. S.r.l., a garanzia delle prestazioni dedotte nel presente contratto, rilascia idonea garanzia fideiussoria a prima richiesta e rinuncia alle eccezioni, di importo pari all'acconto versato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile e dalla stessa potrà riscuotere in caso di inadempimento".*

LE DUE ILLEGITTIME POLIZZE FIDEIUSSORIE

Come visto, la Regione Lazio procedeva ad una cd “novazione” dei contratti, sul presupposto che la società ECO.TECH S.rl garantisse l'effettiva ripetibilità delle somme erogate a titolo di anticipazione, attraverso specifiche polizze fideiussorie da poter escutere a prima richiesta e con rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile.

Si è trattato di due garanzie fideiussorie, rispettivamente di € 10.000.000,00 e € 4.000.000,00 ,rilasciate dalla SEGUROS DHI-ATLAS LTD con sede a Londra. Per la quale ha sottoscritto le polizze tale Battaglia Monterisi Andrea.

Le due polizze venivano rilasciate ex art 35 comma 18 ex D. lgs 50/2016 (art 35 comma 18) *“La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”*).

L'amministrazione regionale, però, ha ommesso sia di richiedere, nell'immediato, il rilascio del cd. "Atto di fideiussione per l'anticipazione" tra la società garante (tale SEGUROS DHI-ATLAS LTD con sede a Londra) e la contraente ECO.TECH, sia di controllare tempestivamente la regolarità delle polizze.

L'illegittimità delle due fideiussioni risultava talmente evidente che, già nell'immediato, gli organi di stampa denunciavano l'inidoneità della società garante a fornire garanzie.

La Regione Lazio si attivava con estrema lentezza per verificare la natura del soggetto garante, chiedendo all'IVASS chiarimenti circa la correttezza e idoneità della garanzia fideiussoria soltanto in data 23.04.2020, dopo che risultava palese l'inadempimento anche degli accordi novativi che prevedevano una consegna dei materiali a partire dal 17.4.2020. Emergeva così che la cd. polizza fideiussoria era stata rilasciata da un soggetto (SEGUROS DHI-ATLAS Ltd) assolutamente inidoneo non solo a rilasciare la garanzia, ma anche a svolgere qualsiasi attività assicurativa in Italia.

Scrivendo infatti l'IVASS *“con la denominazione “Seguros DHI-Atlas Ltd” non esiste alcuna società, italiana o estera, autorizzata a esercitare l'attività assicurativa in Italia, come emerge dalla consultazione del citato Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS e degli Elenchi I e II annessi all'Albo stesso (Albo ed Elenchi consultabili su www.ivass.it).* Emergeva anche che *“la Seguros Dhi-Atlas Ltd. non risulta soddisfare nemmeno le condizioni per il rilascio in Italia di garanzie fideiussorie di natura finanziaria. Infatti, detta società non risulta iscritta nell'albo delle banche, né in quello degli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U. bancario (D.Lgs. 385/1993)”*.

Di tali determinanti carenze non si accorgeva la Regione Lazio, nonostante essa stessa avesse sottoscritto insieme ad ECO.TECH le due polizze fideiussorie della *Seguros DHI-Atlas Ltd.*

LA PROSECUZIONE DEGLI INADEMPIMENTI DA PARTE DI ECOTECH SRL

Nonostante le novazioni contrattuali prevedessero l'ultimazione della consegna dei dispositivi di protezione individuale entro il nuovo termine del 17.04.2020, a quella data veniva consegnato da parte di ECO. TECH S.r.l un minoritario e non significativo numero di mascherine, e soprattutto quelle di infimo valore economico (le triplo strato cd chirurgiche, non le ffp2 e ffp3).

Infatti, la ECOTECH consegnava esclusivamente, in data 11, 15 e 19 aprile 2020, una minima parte delle forniture in esame e oggetto di obbligazione negoziale, e precisamente n. 1.995.410 di mascherine "triplo strato" (le più economiche quelle che erano state acquistate per 0,58 € più iva) relative solo ad una parte del secondo affidamento, per un ammontare complessivo di euro **1.157.337,80** (IVA esclusa).

LA MODIFICA DEL QUADRO NORMATIVO DI ESENZIONE (ABROGAZIONE DEL DL 9 marzo 2020, n. 14) E LA SECONDA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

Nel frattempo, diveniva sempre più imminente la modifica del quadro normativo che aveva costituito l'architrave di supporto dell'intera operazione di approvvigionamenti delle mascherine, tra l'altro, anche con la sopra descritta esenzione da responsabilità amministrativa e contabile.

Risultava sempre più chiaro che il DL 9 marzo 2020, n. 14 contenente le sopracitate "*Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici*" non sarebbe stato convertito in legge e con esso sarebbero decadute anche le esenzioni di responsabilità contabile e amministrativa relative ai contratti di approvvigionamento.

Difatti, il Decreto- legge n.14/2020 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27.

Il giorno successivo alla promulgazione della legge di abrogazione, in data 25.04.2020, con Determinazioni n. G04816, G04817 e G04818, l'ARPC Lazio si liberava della ormai

stucchevole relazione contrattuale con l'inadempiente ECOTECH e procedeva alla immediata risoluzione di tutti gli affidamenti alla predetta società, intimandole sul piano formale la restituzione delle somme versate quale acconto sulle forniture, nonché il pagamento delle penali da ritardo e ogni maggior danno da determinarsi.

LA PARZIALE RIDOTTA RESTITUZIONE DELLE SOMME

L'unico materiale consegnato da parte della ECO. TECH. S.r.l., come visto, risulta essere la fornitura di nr. 1.995.410 di "mascherine triplo strato' cd chirurgiche (quale quota parte della merce oggetto del secondo affidamento).

Nonostante il clima mediatico di forti proteste e i riflettori accesi sull'eclatante episodio di sperpero di risorse pubbliche, la Regione Lazio ha ottenuto la restituzione solo di una minima parte dei 14,68 milioni versati come anticipo.

In data 11.5.2020, ha ricevuto da ECO.TECH. S.r.l. a titolo di restituzione dell'acconto l'importo di € 746.000,00 e dalla EXOR SA l'importo di € 1.000.000,00 (in quanto, la EXOR SA in qualità di fornitore, aveva in precedenza ricevuto dalla ECO.TECH S.r.l. la somma di € 4.533.418,85 a titolo di anticipo per la fornitura che, in seguito, non ha adempiuto).

DIRITTO

La fattispecie in esame ha con ogni evidenza prodotto un grave danno alla Regione Lazio, che ha perso l'ingente anticipo per le omesse forniture e, sorprendentemente, non si è attivata nell'immediato per il recupero dei 14,68 milioni di euro elargiti alla piccola società a responsabilità limitata affidataria.

La responsabilità amministrativa deriva dal grave danno patito per l'inerzia della Regione Lazio nell'attivarsi **in via cautelare e urgente** per riavere le somme, quando queste erano per diversi milioni di euro ancora nei conti correnti dell'ECO.TECH, prima di sparire in oscure e complesse movimentazioni bancarie internazionali.

L'EVIDENZA DELLA SOTTRAZIONE DI FONDI PUBBLICI E L'INERZIA DELLA REGIONE LAZIO

L'omessa fornitura di mascherine appariva subito come una **condotta fraudolenta** ai danni dell'erario.

Ed, in effetti, nessuna giustificazione plausibile risulta esserci per l'omessa fornitura che avrebbe dovuto essere effettuata all'ingente prezzo pattuito in pochissimi giorni per l'enorme quantitativo stabilito, vale a dire 9,5 milioni di mascherine.

Quindi, si trattava di prodotti dei quali la ECOTECH avrebbe dovuto essere certa di poter avere una prontissima disponibilità.

Ad esempio, per l'affidamento di cui alla Determinazione n. G02801 del 16.03.2020, era prevista la spedizione della fornitura (con invio alla Regione della documentazione attestante l'invio) entro il 18 marzo 2020, cioè solo due giorni dopo!

Per l'affidamento di cui alla Determinazione n. G03089 del 20.03.2020 era prevista addirittura la consegna il 23 marzo 2020.

Le determine di affidamento della fornitura prevedevano nella parte motiva *“RILEVATO, in particolare, che i tempi di fornitura proposti sono immediati e che tale circostanza rappresenta caratteristica essenziale della fornitura stessa..”*

I tre affidamenti erano, quindi, tutt'e tre caratterizzati dalla condizione essenziale di una consegna della merce nel giro di pochissimi giorni, come si evince dagli atti che qualificano come essenziali i termini previsti.

Era prevista, inoltre, una ingente penale per ogni giorno di ritardo e la risoluzione contrattuale unilaterale della Stazione Appaltante in caso di ritardo superiore a giorni 5.

Tali tempi di consegna *“immediati”* presupponevano che la ECOTECH avesse già la disponibilità delle mascherine e non che dovesse cercare di acquistarle sui mercati (non c'erano i tempi tecnici di trasporto dall'estero e di espletamento delle procedure doganali), tanto più, che era notoria in quel momento la penuria di tali prodotti, a causa della forte richiesta.

Ne conseguiva che un ritardo nelle consegne non era in alcun modo previsto o accettato.

Alla fine del mese di marzo, scaduti i termini essenziali di consegna nonché, essendo stato violato già dal 18 marzo il termine che imponeva di comunicare la spedizione della merce, era chiaro e conclamato l'**inadempimento** e l'inaffidabilità della ditta affidataria, per espressa ammissione da parte dell'ARPC in atti ufficiali della Regione Lazio.

Per la precisione, per l'affidamento di cui alla Determinazione n. G02801 del 16.03.2020, era prevista la spedizione della fornitura entro il 18 marzo 2020, per cui, in assenza di informazioni sulla spedizione, già il **18 marzo 2020**, si realizzava una situazione di inadempimento e pericolo per l'anticipo versato. In ogni caso la consegna di diversi milioni di mascherine era prevista tassativamente per il 23 marzo 2020.

Con certezza, quindi, il 18 marzo per l'omesso avviso di spedizione della merce, o tutt'al più **il 23 marzo 2020 (termine essenziale di consegna di 7 milioni di mascherine su 9,5)**, si era realizzato un gravissimo inadempimento.

Le mancanze di ECO.TECH che doveva spedire alla Regione e consegnare in pochissimi giorni (meno di quelli necessari per un passaggio in dogana) hanno reso palese che la ditta affidataria aveva assunto un comportamento dolosamente inaffidabile.

Dopo le mancate consegne, sussisteva quindi la certezza, anche per un pubblico amministratore disattento, che la ECO.TECH SRL era un soggetto inaffidabile che aveva millantato una disponibilità di prodotto inesistente.

Per altro, **l'inaffidabilità** di ECO.TECH SRL era già **facilmente presumibile** a monte anche solo analizzando la sua struttura societaria: era una società a responsabilità limitata quasi senza dipendenti, con, all'epoca, una sede improbabile in un terreno incolto a Ciampino, con un capitale sociale minimo (€ 10.000,00) del tutto sproporzionato per una fornitura di 35,8 milioni di euro.

Si trattava, poi, di una società sconosciuta, che non aveva referenze in periodi antecedenti all'emergenza pandemica in forniture pubbliche.

Ma soprattutto, il dato eclatante è che si è scelta, senza alcuna gara o confronto, una società che non aveva nell'oggetto sociale e nella pregressa esperienza alcuna competenza nel commercio di dispositivi medici, in quanto commerciava lampadine.

La ECO.TECH SRL non era né una società produttrice dei D.P.I., né aveva di fatto la disponibilità di mascherine; quindi, non era, di sicuro, un soggetto idoneo ad assicurare una fornitura di mascherine in tempi brevissimi, come da contratti.

L'assenza di caratteristiche di benché minima affidabilità della piccola srl affidataria, una volta conclamato l'inadempimento a fronte del poderoso anticipo versato, avrebbe dovuto sicuramente allarmare gli amministratori della Regione Lazio.

Già soltanto, le stesse caratteristiche dell'affidamento avvenuto senza gara a una srl sproporzionatamente piccola per una fornitura di 35,9 milioni di euro e con un insolito ingente anticipo di denaro avrebbero dovuto tenere in allerta i pubblici amministratori.

L'inadempimento, poi, emergeva con ancora più evidenza in considerazione del prezzo spropositato (€ 4,36 euro per le mascherine FFP2 ed € 4,76 per le FFP3) pagato per ogni singola mascherina, che trovava giustificazione (a dire il vero solo parziale giustificazione) con i brevissimi tempi di consegna imposti tassativamente come condizioni essenziali dei contratti.

Alla data del 23 marzo, in cui era maturata la palese violazione dei tassativi termini di consegna dei materiali, la Regione Lazio aveva la certezza dell'inadempimento e della situazione di pericolo per i fondi versati come anticipo.

Costituiscono prova inconfutabile di tale evidenza fattuale, la diffida ad adempiere del 27.3.2020 e le risoluzioni dei contratti da parte dell'amministrazione regionale in data 29 marzo 2020 e 2 aprile 2020.

Le stesse motivazioni delle risoluzioni, con espressioni inusualmente forti, esplicitano la conclamata inaffidabilità della ECOTECH SRL.

L'Agenzia regionale, infatti richiamava nelle premesse degli atti, aspetti sintomatici della inaffidabilità della società, dichiarando espressamente che:

- "...la condotta contrattuale della ECO. TECH SRL è chiaramente caratterizzata da **totale inaffidabilità**, stante l'assoluta incertezza circa i tempi di realizzazione della fornitura";
- "...la ECO. TECH SRL soprattutto in un contesto emergenziale caratterizzato da un pericolo grave per la salute pubblica, **in spregio delle più elementari regole di diligenza**, ha ommesso di curare l'adempimento della propria obbligazione, non riuscendo a fornire elementi di alcun tipo che consentissero a questa Agenzia di assolvere al proprio onere di pianificazione e programmazione degli interventi emergenziali..."

Nessun dubbio, può quindi sussistere sul fatto che alla fine del mese di marzo l'inadempimento nella fornitura fosse grave e conclamato.

E non può dubitarsi che l'amministrazione regionale, per quanto sprovvista, avesse piena contezza di tale situazione, in considerazione delle affermazioni dalla stessa effettuate nelle risoluzioni dei contratti.

Ma oltre all'ingiustificato inadempimento emergeva la situazione di **pericolo** per l'erario per l'incerto destino dell'ingentissimo anticipo di 14,68 milioni di euro versato alla Ditta affidataria.

Inspiegabile e ingiustificabile risulta l'inerzia dell'amministrazione nell'attivare un'azione cautelare, un sequestro per il recupero delle somme o anche solo una tempestiva denuncia penale.

LA CONCRETA POSSIBILITA' DI RECUPERO

Gli accertamenti bancari svolti dalla Guardia di Finanza dimostrano che un'azione tempestiva avrebbe consentito un recupero di diversi milioni di euro, alla fine del mese di marzo quando l'inaffidabilità e l'inadempimento della ECO.TECH SRL erano conclamati.

Si riportano di seguito le risultanze bancarie

La ECO.TECH SRL ha ricevuto sul proprio conto corrente Unicredit (nr 104525132), i seguenti importi dalla Regione Lazio:

17.3.2020 € 4.650.000,00 fornitura Det. G. 0281/2020

17.3.2020 € 4.330.000,00 fornitura Det. G. 0282/2020

20.3.2020 € 5.700.000,00 terza fornitura di mascherine Ffp2 e Ffp3

Il totale complessivo delle somme liquide introitate dalla Ditta aggiudicataria ammonta, quindi ad € 14.680.000,00.

Prima del conclamato inadempimento e della risoluzione del contratto in data 29.3.2020 dal conto corrente della ECO.TECH SRL, sono **uscite** le seguenti somme:

alla NINGBO KING POWER INDUSTRY CO LTD (Società con sede legale in Cina, esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di termoidraulica"):

DATA	IMPORTO	OPERAZIONE
18.3.2020	€ 318.748,13	Ordine di bonifico vs estero
23.3.2020	€ 2.718.046,25	Ordine di bonifico vs estero

Alla EXOR SA (esercente attività di "commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici"):

DATA	IMPORTO	OPERAZIONE
------	---------	------------

20.3.2020	€ 2.531.906,75	Ordine di bonifico vs estero
-----------	----------------	------------------------------

Alla GIOSAR Ltd (società con sede nel Regno unito e domicilio fiscale a Vicenza, esercente attività di “*compravendita di beni immobili effettuata su beni propri*”):

DATA	IMPORTO	OPERAZIONE
18.3.2020	€ 2.500.005,54	Ordine di bonifico vs estero
23.3.2020	€ 2.240.005,54	Ordine di bonifico vs estero

Alla RANDAZZO SRL (esercente attività di “*intermediaria dei trasporti*”):

DATA	IMPORTO	OPERAZIONE
27.3.2020	€ 15.076,34	Bonifico SEPA

Dall’elenco della movimentazione bancaria, rilevata negli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza (Nucleo di polizia economico-finanziaria Roma G.I.C.O.) risulta che, alla data della violazione dei termini essenziali di esecuzione del contratto, quando l’amministrazione si esprimeva in maniera perentoria con le motivazioni sopra riportate circa l’inaffidabilità e inadempienza dell’ ECO.TECH SRL, sul conto corrente della stessa rimanevano ancora diversi milioni di euro provenienti dalla Regione Lazio.

Per l’esattezza dei 14.680.000,00 euro elargiti dall’erario, la ECO.TECH SRL aveva effettuato bonifici (in massima parte all’estero) per € 10.323.788,55.

Come visto, il gravissimo inadempimento risultava conclamato, al più tardi, il 23 marzo 2020, data di tassativa consegna di ben 7 milioni di mascherine (su 9,5); una prima grave violazione era avvenuta già il 18 marzo per il mancato invio alla Regione delle informazioni circa la spedizione della merce.

In data 29 marzo 2020, quindi, la Regione Lazio conosceva da almeno 6 giorni il grave inadempimento (primo inadempimento del 18 marzo e mancata consegna di milioni di diverse mascherine il 23 marzo) e aveva fatto la diffida ad adempiere, procedendo alla risoluzione dei contratti.

In tale data, rimanevano ben € **4.356.211,45** sul conto della ECO.TECH SRL che ben avrebbero potuto essere aggrediti da una tempestiva azione di recupero.

Si sottolinea che i soldi erano **nello stesso conto corrente** intestato alla ECOTECH SRL (C/C Unicredit n. 104525132) usato dalla Regione per versare i cospicui bonifici dell'anticipo di 14,68 milioni di euro.

Non era necessaria alcuna ricerca bancaria per recuperare quei soldi.

Quindi, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria, a conoscenza di una eventuale circostanziata denuncia (ove fosse stata fatta tempestivamente), avrebbero potuto/dovuto sequestrare con semplice e rapidissimo decreto motivato tali risorse molto facilmente e in brevissimi tempi (inaudita altera parte) in attesa di successivi accertamenti.

LA cd “NOVAZIONE” DEI CONTRATTI AL POSTO DELLA DENUNCIA

La situazione di pericolo per le risorse regionali era di tale evidenza da provocare *interrogazioni consiliari* sull'argomento che chiedevano, tra l'altro, di denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria e di promuovere il recupero delle somme.

La situazione era talmente preoccupante, che anche se l'intera Europa era allarmata dall'esplosione della pandemia, venivano pubblicati molti articoli di stampa, tutti caratterizzati dallo sconcerto per lo sperpero delle risorse pubbliche da parte della Regione Lazio nell'acquisto di mascherine dalla ECO.TECH SRL

Sorprendentemente, invece di denunciare quanto accaduto e attivarsi per il recupero con una tempestiva azione cautelare, come un sequestro sui conti bancari ancora gravidi di parte dei milioni di euro dell'erario, l'amministrazione regionale si assumeva la responsabilità di intavolare una illogica e infruttuosa interlocuzione con la ECO.TECH SRL sulla base di elementi improbabili e falsi.

L'interlocuzione avuta con ECO.TECH SRL anche dopo la risoluzione dei contratti di fine marzo, ha confermato che non esisteva alcuna valida giustificazione per l'evidente inadempimento contrattuale.

Tale successiva interlocuzione (con addirittura una illegittima novazione dei contratti) si basava su delle fideiussioni presentate dopo le risoluzioni e palesemente inidonee a fornire qualsiasi garanzia.

Le fideiussioni, infatti, risultavano presentate da una società *non iscritta nell'albo delle banche, né in quello degli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U. bancario (D.Lgs. 385/1993)*. Tale aspetto avrebbe dovuto essere verificato tempestivamente prima di concedere nuova fiducia alla inadempiente. ECO.TECH SRL

La rinnovata fiducia concessa all'ECO.TECH SRL, dopo la risoluzione dei contratti sorprende ancor di più perché si apprende (dagli atti amministrativi) che si basava, oltre che sulle fideiussioni da soggetto inadeguato, anche sulle informazioni ricevute circa le attività già poste in essere dalla ditta affidataria per procacciarsi la merce.

Tali attività si sostanziavano in pagamenti effettuati per milioni di euro a soggetti terzi, senza riscontri di affidabilità ma, anzi, in vari casi non dediti al commercio di dispositivi medici; inoltre i pagamenti erano tutti con bonifici all'estero, senza che vi fosse alcuna garanzia sulla destinazione di tali pagamenti.

L'assenza di garanzie contrasta con la prassi dei pagamenti commerciali tra diversi paesi quando gli importi sono per diversi milioni di euro.

I pagamenti di ECO.TECH SRL a terzi, in assenza di alcuna garanzia e di alcuna concreta fornitura di mascherine, quindi, avrebbero dovuto allarmare ulteriormente la Regione Lazio (ammesso che ce ne fosse bisogno dopo il conclamato inadempimento da parte di una piccola srl) e non indurla a rimanere inerte e “regalare” un allungamento dei tempi di consegna.

L'estrema confusione e totale irragionevolezza di questa fase è testimoniata dall' inusuale, improprio e illegittimo strumento giuridico escogitato, chiamato in maniera del tutto inappropriata, novazione.

Le nuove determine sancivano un nuovo accordo che non modificava i precedenti contratti né sul piano soggettivo (le parti rimanevano le stesse) né su quello oggettivo, né il titolo trattandosi sempre di una fornitura di 9,5 milioni di mascherine per 35.9 milioni di euro. Non si trattava quindi né di una novazione soggettiva né oggettiva, ma solo di un riconoscimento di termini di consegna più lunghi, al medesimo prezzo.

Come noto, *“Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione”* (art. 1231 cod. civ.).

Inoltre si trattava di una cd “novazione” di contratti già risolti (vedi sopra risoluzioni del 29 marzo).

Risultava, quindi, evidente che “*la novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.*” (art 1234 cod civ).

Le cd. novazioni, dunque, apparivano nulle perché non esistevano le obbligazioni originarie, ormai risolte.

Né varrebbe, a proposito, ritenere che le risoluzioni dei contratti (sempre quelle del 29 marzo 2020) siano state annullate; la Regione disponeva, infatti, (con determinazioni G04136 e G04138 del 10.4.2020) “l'annullamento in autotutela” (tale è l'espressione usata dalla Regione Lazio) delle determinazioni che avevano risolto in contratti, nonostante non emergesse alcuna illegittimità delle richiamate risoluzioni contrattuali, ben motivate dall'inadempimento di ECO.TECH SRL

L'annullamento d'ufficio, come noto, a norma dell'art 21-nonies della L241/90, richiede tra i suoi presupposti l'illegittimità dell'atto che si vuole rimuovere, illegittimità che per le risoluzioni in esame non è dato ravvisare in alcun modo.

L'operazione, oltre per l'evidente illegittimità delle cd novazioni per le ragioni sopra esposte, era del tutto irragionevole per l'inaffidabilità dimostrata da ECO.TECH SRL, per la illegittimità delle fideiussioni e per l'evidente falsità delle informazioni commerciali rese dalla srl affidataria.

Occorre, poi, rilevare che l'intera manovra “novativa” era del tutto illogica e svantaggiosa per la Regione, perché pianificava sulla carta l'arrivo della merce in tempi, comunque, molto più lunghi (più di un mese invece di pochissimi gironi), ma prevedeva, comunque, che le mascherine fossero pagate quasi 5 euro l'una, prezzo altissimo per quantitativi di milioni di pezzi (prezzo che aveva trovato la propria giustificazione proprio per la brevità, anzi immediatezza dei tempi di consegna).

Rimanevano, quindi, i prezzi sproporzionatamente alti, nonostante non fosse più prevista un'immediata consegna.

Tali comportamenti assurdi, sul piano giuridico per l'erronea qualificazione degli accordi cd “novativi” e sul piano del perseguimento dell'interesse pubblico per l'antieconomicità e comunque inefficacia dell'operazione, testimoniano l'assoluta confusione e

irragionevolezza dell'azione amministrativa condotta sulla vicenda, che è stata caratterizzata anche da una inspiegabile e illegittima assenza, per un intero mese, di una denuncia e azione giudiziaria tempestiva per il recupero dei 14,68 milioni versati.

LA TARDIVA E INCOMPLETA AZIONE GIUDIZIALE PER IL RECUPERO DELLE SOMME

In data 27.3 2020, come visto, la Regione aveva a tal punto piena coscienza del totale inadempimento nella fornitura da parte di ECO.TECH SRL, da aver definito il comportamento della srl affidataria *“inaffidabile”* e *"in spregio alle più elementari regole di buona fede e ordinaria diligenza dell'obbligato"*.

Sorprendentemente, nonostante l'ingente ammanco di denaro pubblico, il soggetto leso, la Regione Lazio, non promuoveva alcuna tempestiva azione cautelare per il recupero delle somme con ogni evidenza sottratte alla loro destinazione di acquisto di materiale sanitario.

I vertici della Regione Lazio decidevano con piena consapevolezza e rivendicandolo pubblicamente (cfr dichiarazioni di Zingaretti dell'11 aprile 2020) di stipulare nuovi atti con la ECO.TECH SRL, attribuendosi *“il merito”* come visto di non procedere al recupero dei 14,68 milioni di euro versati, nonostante tutti gli straordinari elementi di pericolo e inaffidabilità sopra elencati.

Risulta agevole rilevare che, a fronte di un così chiaro e macroscopico inadempimento e di una situazione di evidente pericolo per l'ingente anticipo, era del tutto irragionevole e in violazione dei più elementari canoni di buona amministrazione non attivarsi per la denuncia dell'accaduto presso l'autorità giudiziaria e per il recupero delle somme in pericolo.

Ma, sorprendentemente, la Regione Lazio è rimasta inerte a lungo, senza mai promuovere l'adozione di un vincolo di indisponibilità sulle somme ancora presenti sul conto di ECO.TECH SRL o un'azione cautelare, nonostante gli ingenti importi e le dimensioni ridotte della srl affidataria.

A partire dal conclamato grave inadempimento (al più tardi il 23 marzo 2020) sicuramente efficace sarebbe stata una denuncia penale con la conseguente celere attività di polizia giudiziaria o un'azione cautelare. Se i vertici della Regione non fossero rimasti inerti si sarebbero attivati i celeri rimedi di cui agli articoli 253, 255, 321 e 354 cpp, o l'azione

cautelare inaudita altera parte di cui all'art 671 cpc.

A fronte dell'evidente necessità di procedere con una denuncia penale, la condotta della Regione Lazio è stata tardiva.

Dopo gli inadempimenti del 18 e 23 marzo, nell'immediato la Regione non procedeva ad alcuna denuncia.

Anche dopo le diffide ad adempiere e le risoluzione dei contratti del 29 marzo 2020 non veniva effettuata alcuna denuncia penale, nonostante la Presidenza della Regione fosse sollecitata sul punto dalle interrogazioni in Consiglio Regionale che denunciavano l'ingente ammanco e chiedevano la promozione di azioni legali.

Sugli organi di stampa, all'inizio di aprile, i giornalisti si domandavano perché la Regione Lazio non si rivolgesse all'autorità giudiziaria a fronte della grave situazione di ammanco. L'inerzia della Regione Lazio risulta ancora più sorprendente se si tiene conto che la diffusione della vicenda a mezzo stampa aveva portato all'inizio di aprile all'apertura di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma pur in assenza di una denuncia della Regione.

In data 8.4.2020, la diffusione delle notizie aveva condotto all'apertura di un'istruttoria (la numero I00169/2020) anche presso la Procura regionale per il Lazio della Corte dei Conti. Solo in data 27.4.2020, il Tulumello, presentava un esposto in sede penale nel quale affermava *“Io sottoscritto sono a conoscenza dell'apertura di un procedimento penale presso codesta On.le Procura della Repubblica, la quale si è avvalsa della Guardia di Finanza per acquisire una serie di documentazione che sono stato ben lieto di fornire”* ed esponeva la sua versione dei fatti.

Seguivano ulteriori carteggi depositati dal Tulumello presso la Procura della Repubblica, con aggiunte di ulteriori deduzioni, maggioritariamente tese a fornire agli organi inquirenti elementi per giustificare le proprie condotte più che ad accusare i percettori delle risorse e promuovere il recupero delle somme pubbliche distratte.

Con azione specifica per il recupero dell'ingente anticipo, solo in data 18 maggio 2020, il Presidente della Regione Lazio conferiva procura all'Avvocatura regionale per un ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 28.5.2020 (iscritto a ruolo con il R.G. 24191/2020) per un importo pari ad € 12.254.000,00 nei confronti della ECO.TECH SRL e della

SEGUROS DHI — ATLAS LTD.

Il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato, quindi, più di due mesi dopo il conclamato inadempimento, del 18 e 23 marzo 2020.

La scelta del ricorso per decreto ingiuntivo risulta una linea di azione **irragionevole e non efficace** perché la ECO.TECH SRL non ha un patrimonio neanche lontanamente in grado di poter essere considerato una garanzia valida, a fronte di un anticipo di 14,68 milioni di euro.

Si sarebbe dovuto agire per il recupero delle stesse somme della Regione rimaste per un paio di settimane sul conto corrente Unicredit di ECO.TECH SRL, sul quale erano arrivati i versamenti della Regione.

Le lentezze di un ricorso per decreto ingiuntivo, hanno consentito alla Regione di avere un titolo esecutivo solo parecchi mesi dopo, quando ormai dai conti della società affidataria erano scomparsi gli importi incautamente versati dall'erario.

In sintesi, occorre rilevare come i vertici della Regione Lazio si siano attivati sul piano giudiziario per, almeno figurativamente, tutelare gli interessi della Regione solo a partire dal 27.4.2020, vale a dire dopo che era stato abrogato il DL 9 marzo 2020, n. 14 (*“Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici”*) e, con esso, erano decadute anche le esenzioni di responsabilità contabile e amministrativa relative ai contratti di approvvigionamento.

Difatti, il Decreto-legge n.14/2020 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27, e solo successivamente, come visto, i vertici della Regione Lazio hanno promosso le blande e poco efficaci iniziative giudiziarie per il recupero dell'anticipo.

LA RESPONSABILITA' DEI VERTICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

L'evidente danno subito e la condotta poco trasparente di ECO.TECH SRL rendevano obbligatorio per gli amministratori regionali attivarsi per via giudiziale per denunciare l'accaduto e tentare di riavere i 14,68 milioni di euro versati.

Attesa la chiarezza della situazione di pericolo e gli ingenti importi in gioco, sussisteva un forte obbligo di diligenza della Regione Lazio di attivarsi con **celerità** e scegliendo gli

strumenti giuridici idonei previsti dall'ordinamento per le situazioni di urgenza e pericolo, onde conseguire la tutela.

Il credito erariale non è stato invece tutelato; è stata promossa un'azione giudiziale tardiva, promossa quando i soldi erano già stati trasferiti all'estero con vari bonifici, mentre ci sarebbe stato il tempo e il modo (con una denuncia penale e un'azione cautelare) di agire quando il denaro era ancora per alcuni milioni di euro sul conto di ECO.TECH SRL.

La **tardività** dell'azione giudiziale è dipesa anche dalla scelta di avviare una fase di interlocuzione e di infruttuosa dilazione dei termini con la già inadempiente ECO.TECH SRL nel mese di aprile 2020.

Tale scelta di non difendere nell'immediato gli interessi patrimoniali della Regione stride ancora di più perché la necessità di una rapida azione di recupero emergeva sia da quanto richiesto dalle interrogazioni consiliari (interrogazione scritta n. 609 del 7 aprile 2020) sia dagli articoli di stampa che sottolineavano l'urgenza di rivolgersi immediatamente all'autorità giudiziaria.

Il Capo della protezione civile regionale, Carmelo Tulumello, aveva espresso la propria opinione sull'inaffidabilità di ECO.TECH SRL con le sopra riportate espressioni definitive sia nella diffida ad adempiere che nella Determina di risoluzione contrattuale.

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti al contrario, a seguito dello scoppio della polemica politica e mediatica, ha ostinatamente difeso la scelta della Regione di procurarsi le mascherine tramite la piccola srl affidataria, trascurando contro ogni evidenza il pericolo di perdere l'anticipo versato a una ditta già inadempiente.

Il Presidente della Regione, infatti, con i comunicati stampa dell'8 e 11 aprile, con una nota intitolata "*Cade un'altra bufala contro Zingaretti e la Regione Lazio*" affermava:

*"Come abbiamo sempre detto non esisteva alcuna truffa. Da giorni cerchiamo di spiegarlo, si è trattato semplicemente di un ritardo nella consegna.... Se la Regione avesse ascoltato alcuni esponenti del centrodestra **che chiedevano il recupero immediato dell'anticipo**, oggi nel Lazio sarebbero mancate 800mila mascherine da distribuire ai nostri operatori sanitari e nei prossimi giorni infermieri e medici avrebbero dovuto rinunciare a ben 7mln di mascherine. Invece, come è stato più volte spiegato, dopo le rassicurazioni dell'azienda e la polizza assicurativa sulla caparra, si è scelto responsabilmente di aspettare qualche*

giorno, certi che l'impegno sarebbe stato mantenuto, perché la priorità della Regione rimane la salute dei nostri operatori sanitari.

Ci teniamo a ribadire: nessuna truffa ma solo una bufala che strumentalmente è stata utilizzata per infangare l'operato della Giunta regionale.”

Si affermava pubblicamente con forza e, quindi, si rivendicava, in contrasto con quanto scritto fino ad allora dalla Protezione civile regionale sull'inaffidabilità dell'inadempiente ECOTECH SRL, la scelta di non aver proceduto al “recupero immediato dell'anticipo” e di aver promosso la continuazione del rapporto di fornitura con la società affidataria.

Nella nota di Nicola Zingaretti, si affermava anche “*Confermiamo tutte le azioni legali per il risarcimento del danno contro chi ha trasformato una normale vicenda amministrativa in un inesistente scandalo...*”.

Il Presidente della Regione, quindi focalizzava eventuali azioni legali per il risarcimento del danno contro chi aveva denunciato la scarsa trasparenza dell'affidamento e il rischio di perdere il cospicuo anticipo, ma escludeva azioni nei confronti di chi stava sottraendo le risorse pubbliche.

Tale curioso atteggiamento, assunto con forza sui media e anche di fronte all'opinione pubblica, ha chiaramente indirizzato l'agire amministrativo.

Proprio in quei giorni, come visto sopra, il Capo della Protezione civile regionale, cambiava repentinamente atteggiamento nei confronti di ECO.TECH SRL e, smentendo se stesso e quanto scritto nella diffida ad adempiere e nella risoluzione dei contratti, tornava a considerare la ditta affidataria come un interlocutore affidabile nonostante il conclamato e del tutto ingiustificato inadempimento.

Tale rinnovata fiducia era del tutto illogica per le ragioni sopra esposte (conclamato inadempimento, presentazione di fideiussione palesemente inidonea, comunicazione di carichi di materiale in arrivo con falsità facilmente verificabili).

Ma del resto, dopo la presa di posizione pubblica del Presidente della Regione, era difficilmente immaginabile che il dirigente della Protezione civile, nominato da Zingaretti stesso e suo uomo di fiducia, assumesse condotte in contrasto con l'intervento pubblico assunto.

Per comprendere lo strettissimo rapporto di assoluta fiducia tra Nicola Zingaretti e Carmelo

Tulumello, occorre ripercorrere le vicende della nomina del capo della protezione civile regionale.

LA NOMINA DI TULUMELLO A CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Con denuncia alla Corte dei Conti, già del 25.1.2017, l'Associazione Dirigenti e Quadri direttivi della Regione Lazio aveva segnalato, l'illegittimità della nomina di Tulumello.

La nomina promossa personalmente da Nicola Zingaretti in Giunta era effettuata con una procedura basata sulla valutazione delle esperienze di lavoro effettuata dal Segretario Generale della Giunta, anch'esso soggetto fiduciario scelto dallo Zingaretti.

La segnalazione ha evidenziato che il Presidente della Regione aveva proposto per la nomina a capo dell'ARPC il Tulumello, privo di qualsiasi esperienza nella protezione civile a livello regionale, e ne aveva fatto pesare le esperienze curriculari da una soggetto da egli stesso nominato fiduciariamente, quale il Segretario Generale, il quale ha effettuato la valutazione numerica dei curricula (tra cui quello di Tulumello), per la graduatoria da sottoporre per la nomina alla Giunta, secondo criteri non ricompresi nel bando.

Si legge nella denuncia *“Il Tulumello pur privo di qualsiasi esperienza a livello regionale e nella materia della protezione civile, presentando al contrario un'esperienza limitata al solo comune e provincia di Rieti, per lo più legata ad incarichi quale Comandante della Polizia Locale e Dirigente del settore 3° (formazione professionale, servizio raccolta differenziata, sviluppo economico, politiche scolastiche), viene valutato come pienamente rispondente alle competenze e all'esperienza specifica richiesta, mentre, ad esempio l'ing. Mele, già vicario facente funzione di direttore regionale della direzione di protezione civile e con un curriculum ventennale di esperienza specifica di protezione civile, viene valutato parzialmente idoneo a ricoprire il posto.*

*Con il risultato che un dirigente che non ha mai messo piede in una sala operativa di protezione civile con compiti dirigenziali, o che, ad esempio, non ha mai svolto attività di carattere contingente ed operativo a supporto dei primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare danni conseguenti agli eventi atmosferici o di contrasto agli incendi boschivi, risulta essere il candidato maggiormente idoneo e quindi, pur a fronte di motivazioni assolutamente generiche, scelto dalla Giunta. **Giunta, che peraltro, si***

ribadisce, ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di una errata tabella di riferimento della capacità professionali specifiche richieste.”

Prosegue la denuncia “8) *Risulta che il dottor Tulumello fosse personalmente conosciuto dal Presidente della Giunta, Nicola Zingaretti, e legato politicamente allo stesso, che ne ha recentemente supportato la campagna elettorale per l'elezione a sindaco del Comune di Fara Sabina.”*

Il Tulumello, quindi, era uomo di assoluta fiducia dello Zingaretti, legato a questi da una militanza politica in campagne elettorali locali e che, in base alle denunce, avrebbe avuto anche un debito di gratitudine allo Zingaretti per aver beneficiato di una nomina a Capo della protezione civile in assenza di esperienze specifiche.

Un ulteriore elemento che dimostra che vi erano elementi di cogestione tra il Presidente della Regione e il Tulumello nella questione delle mascherine è la circostanza che il capo della protezione di civile è stato incaricato, in via eccezionale e, scavalcando il normale riparto di competenze di questi acquisti nell'emergenza pandemica, proprio da una scelta gestionale a carattere eccezionale dello stesso Zingaretti.

Infatti, con D.P.G.R. Lazio 5 marzo 2020, n. T00055, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha previsto che per le attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi legati all'emergenza Covid-19, al posto della consueta Direzione regionale centrale acquisti, avrebbe dovuto operare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Direzione Regionale Salute.

Per scelta di Zingaretti, quindi il Tulumello privo di esperienza di protezione civile e non abituato a gestire forniture sanitarie, si è trovato a stipulare, senza gara, contratti ingenti per scelta dello Zingaretti.

Del resto, attribuire all'Agenzia di protezione civile regionale l'acquisto delle mascherine, lasciava ampi poteri di intervento al Presidente della Regione, in quanto in base alla Legge regionale istitutiva dell'ARPC il direttore della stessa “provvede alle attività di protezione civile **su indirizzo e direttiva del Presidente della Regione;**” (art 21 comma 2 lett a. LR 26 febbraio 2014, n. 2).

Ma da una serie di elementi acquisiti in istruttoria emergono indizi secondo cui lo stesso Zingaretti era solito ingerirsi negli acquisti di mascherine proprio in quei giorni, quando il

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 aveva ridotto sensibilmente la responsabilità dei funzionari pubblici per i contratti di acquisto, lasciandola solo nel caso che fosse “*accertato il dolo del funzionario*”.

Diversi episodi testimoniano che Nicola Zingaretti si occupasse direttamente di interessare rapporti per l’acquisizione di mascherine.

In sede di istruttoria, la Guardia di Finanza delegata ha auditato, in data 13.09.2021, il Sig. Filippo MORONI¹, in qualità di imprenditore che ha presentato formale preventivo all'ARPC Lazio, al fine di fornire dispositivi di protezione individuale, proprio in quei giorni.

Il signor Filippo MORONI, in sintesi, ha rappresentato di aver offerto all'ARPC Lazio, senza intermediazione alcuna, 50 milioni di mascherine FFP3, FFP2, KN95 e chirurgiche, presentando, quindi, la sua formale offerta a cui non è mai stato dato riscontro (anche se a un prezzo inferiore a quello riconosciuto ad ECO.TECH).

Di seguito si riporta uno stralcio delle dichiarazioni rese: “*..nel marzo 2020, in piena emergenza pandemica, mi sono offerto autonomamente di fornire all'Agenzia Regionale di Protezione Civile Lazio, senza intermediazione alcuna, oltre 50 milioni di mascherine e altro materiale di protezione che avrei reperito da fornitori certificati e autorizzati da/ governo cinese, essendo la mia azienda in diretto contatto e antistante decine di altri produttori di dispositivi medici dell'area di LongGang (Shenzhen) ...I...]. In tal senso, preciso che mi era stato rappresentato telefonicamente dalla d.ssa Roberta Foggia dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, l'impossibilità dell'Agenzia di potersi rapportare direttamente con il/ produttore, bensì la necessità di individuare un esportatore o un importatore a cui dare un incarico formale di acquisto dei D.P.]. sulla base di un preventivo formalizzato. Pertanto, impossibilitato a dar seguito alla mia proposta, ovvero saltare completamente il rapporto PROTEZIONE CIVILE//MPORTATORE, risparmiando tempo e soldi, e garantendomi la qualità dei beni oggetto dell'acquisto, mi vedevo costretto a produrre formale offerta che giravo esattamente a/ prezzo di costo alla Protezione Civile Lazio, all'attenzione di tale Sig.ra Rita, che mi era stata indicata dalla sorella (Angela Zingaretti) del Presidente Zingaretti, quest'ultima conoscente di un mio amico. Invero, la*

¹ Socio della Fonderie Digitali Rete Di Imprese (P.I. 13097341005) con sede legale in Roma Via Del Mandrione 103, rappresentata legalmente da Gabriele Pietro nato il 23.06.1978 a Roma

Sig.ra Angela Zingaretti dopo un primo contatto telefonico richiamava questo mio amico adirandosi con lo stesso e sostenendo che noi stessimo tentando una truffa ai danni della Regione. Ritengo, invece, che probabilmente la mia proposta era troppo scomoda in quanto priva di qualunque intermediazione e che la stessa fosse arrivata alla Protezione Civile Nazionale bollata come irricevibile con ragioni, a mio parere, pretestuose e calunniose a/ fine di favorire intermediatori, aziende e altri soggetti che da Roma, invece che dalla Cina, pretendevano di avere la capacità e la capienza di fornire ingenti quantità di materiale in tempi sostanzialmente impossibili....

Preciso di non aver mai ricevuto risposte formali o mail di riscontro da parte dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile Lazio..."

Risulta, quindi, che la sorella dello Zingaretti, pur non essendo dipendente della Regione Lazio e priva di qualsiasi ruolo ufficiale, svolgeva un ruolo attivo di canalizzazione di possibili fornitori di mascherine, facendo così intendere un coinvolgimento talmente diretto del Presidente della Regione nella gestione delle forniture di mascherine da arrivare a ricomprendere anche i suoi familiari.

Un altro episodio rende plasticamente come l'ingerenza dello Zingaretti nella gestione della fattispecie non fosse occasionale, ma il frutto di consueto interessamento in tema di forniture nel periodo pandemico.

Con email del 20 marzo 2020, il presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, nell'inviare un'email alla Regione Lazio, con allegati contratti di fornitura di mascherine esordisce scrivendo *"Come da richiesta di Nicola Zingaretti, mi sono attivato per far fronte alle richieste di aiuto della Regione Lazio.."*

Dal complesso degli elementi sopra riportati emerge che il Presidente della Regione ha effettuato diverse ingerenze nel procacciamento delle mascherine.

Più nello specifico, il Presidente della Regione ha svolto un ruolo causalmente efficiente nella produzione del danno conseguente alla gestione della situazione verificatasi con l'inadempimento di ECO.TECH, assumendo la posizione pubblica sopra riportata di rifiuto di recupero dell'anticipo.

La mancata efficace tutela in sede giudiziale è dipesa sicuramente anche da scelte organizzative dello Zingaretti che ha accentrato, in deroga alle consuete competenze, gli

infelici eccezionali acquisti su un soggetto sostanzialmente di sua nomina e fiducia, nonché carente di esperienza.

Rilevano, poi, le interferenze operative come gli interventi diretti, a seguito della polemica politico-mediatica, con le note del Presidente che hanno rivendicato di non aver provato a recuperare i 14,68 milioni di anticipo, dopo il conclamato inadempimento.

Le date delle posizioni assunte pubblicamente, con i comunicati stampa dell'8 e 11 aprile, coincidono con il radicale cambiamento di posizione dell'Amministrazione che è passato da un ruolo di condanna esplicita il 27 e 29 marzo, a una incomprensibile e inspiegabile concessione di nuova fiducia alla ECO.TECH con le illogiche e infruttuose nuove stipule, definite novazioni.

Il Presidente della Regione, quale legale rappresentante dell'ente, inoltre aveva la legittimazione esclusiva a rilasciare la procura ad litem, e quindi ha avuto contezza della scelta scellerata ed inefficace di proporre un ricorso per decreto ingiuntivo, sterile e tardivo per la ragioni sopra esposte.

Oltre alla responsabilità di chi, conscio del proprio ruolo di vertice, ha pubblicamente rivendicato di non aver agito per il recupero dell'anticipo nonostante il conclamato inadempimento, emerge il ruolo centrale **di Carmelo Tulumello**.

Su incarico del Presidente della Regione è stata affidata a lui la gestione della fornitura; è il Tulumello, quindi, ad aver firmato tutti i contratti e ha avuto la primaria contezza dell'inadempimento, come testimoniato dalle dure espressioni scritte usate dallo stesso nei confronti di ECO.TECH, a partire dal 27 marzo.

Il Direttore della protezione civile regionale, in quanto soggetto gestore della forniture, ha valutato ECO.TECH e ha avuto l'immediata conoscenza della scarsa consistenza patrimoniale della srl affidataria nonché dell'inesistenza di pregressa esperienza nella fornitura di dispositivi medici.

Tali aspetti avrebbero sicuramente dovuto indurlo ad un atteggiamento vigile a tutela delle risorse regionali affidate con tanto curioso ottimismo.

La responsabilità amministrativa del Tulumello emerge per l'inerzia e omissione nel tutelare gli interessi dell'amministrazione, una volta emerso il chiaro inadempimento e il pericolo per l'ingentissimo anticipo versato.

Pur non avendo la titolarità dell'azione legale che spetta al Presidente della Regione, avrebbe dovuto denunciare, appena avutane contezza, l'evidente illecita appropriazione dell'anticipo da parte della Ditta fornitrice all'autorità giudiziaria penale anche per favorire l'immediato sequestro dei soldi pubblici ancora nel conto corrente di ECO.TECH.

La denuncia avrebbe dovuto avvenire sicuramente prima che l'autorità giudiziaria penale aprisse un'istruttoria sulla base delle notizie di stampa e non recarsi in Procura un mese dopo, producendo dossier, tesi più a giustificare il proprio operato che a recuperare gli importi elargiti.

Del tutto ingiustificata, poi, appare l'interlocuzione condotta, anche a propria firma, con la inadempiente ECO.TECH nel mese di aprile, sulla base di presupposti (l'invalida fideiussione, le certificazioni sulla merce) evidentemente falsi.

IL DANNO

Il danno patito dalla Regione coincide con l'anticipo che non è stato restituito dalla ECO.TECH, nonostante la mancata consegna della merce.

L'anticipo è stato di 14.680.000,00 milioni di euro, ma da tale somma devono essere sottratti gli importi restituiti, pari ad € 1.746.000,00.

Dal danno deve poi essere sottratto il valore della quantità di mascherine consegnate in ritardo.

La ECO.TECH consegnava, in data 11, 15 e 19 aprile 2020, n. 1.995.410 di mascherine "triplo strato" (le più economiche quelle che erano state acquistate per 0,58 € più iva) relative solo ad una parte del secondo affidamento, per un ammontare complessivo di euro 1.157.337,80.

Il danno patito dalla Regione ammonta, quindi, ad € 11.776.662,20 (pari alla differenza € 14.680.000,00- € 1.746.000,00 - 1.157.337,80).

I soldi dell'anticipo persi dalla Regione, come visto, avrebbero potuto essere recuperati con un celere sequestro (ad esempio della Procura coadiuvata dalla polizia giudiziaria) conseguente ad una tempestiva denuncia, che non è stata fatta.

La responsabilità per aver continuato l'interlocuzione con l'inadempiente ECO.TECH e per tutti gli altri aspetti che hanno determinato l'assenza di iniziativa da parte della Regione per

un tempestivo impulso all'attività di recupero degli importi in pericolo deve essere addebitata al Presidente, Nicola Zingaretti e al Direttore, Carmelo Tulumello.

La responsabilità a titolo di colpa grave, deve essere addebitata ai soggetti indicati in parti uguali, in quanto il loro concorso causale nell'omessa denuncia appare paritario.

Infatti, lo Zingaretti si è ingerito, forte della propria autorità e dei propri poteri, statutariamente riconosciuti, di indirizzo e direttiva sulla protezione civile nella specifica situazione (come dichiarato pubblicamente nelle note sopra riportate), mentre il Tulumello, pur se sottoposto all'indirizzo e direttiva del Presidente della Regione ed avendo intrapreso, all'inizio una dura reazione nei confronti di ECO.TECH inadempiente, ha prestato acquiescenza alla nuova linea di grottesca interlocuzione con la srl inadempiente, ritardando oltremodo le denunce da eseguire.

In subordine, si prospetta l'addebito a carico dei responsabili solo per le somme presenti nei conti di ECO.TECH alla data del grave inadempimento (18 e 23 marzo 2020) e ivi rimaste per un paio di settimane (e quindi facilmente aggredibili); si prospetta, quindi, in via subordinata una responsabilità a titolo di colpa grave e, in parti eguali, per l'importo facilmente e immediatamente sequestrabile alla data del conclamato inadempimento, vale a dire, come soprariportato, per € 4.356.211,45.

Di conseguenza, questo ufficio inquirente ritiene, allo stato degli atti, di prospettare la sussistenza del danno erariale per gli importi sopra riportati, oltre rivalutazione e interessi legali come in prosieguo, dalla data del pagamento fino al saldo.

Con salvezza di pagamenti ancora da effettuare, di variazioni in aumento o in diminuzione.

P.Q.M.

Il sottoscritto Vice Procuratore

I N V I T A

NICOLA ZINGARETTI, nato l'11.10.1965 a Roma, 


CARMELO TULUMELLO, nato il 17.04.1972 a Rieti, 

2 

a depositare, entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla notifica del presente atto, le proprie deduzioni ed eventuali documenti presso la segreteria della Procura Regionale,